

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Alaggio

Manovra consistente nel trarre in secco il natante

Alienazione

Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante (es. vendita, successione caso morte).

Anno/annuo/annuale

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Codice (Codice delle Assicurazioni Private)

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comandante / Conducente

Il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione del natante/dell'unità da diporto al quale è affidata la navigazione dello/a stesso/a nonché la/le persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre del natante/dell'unità da diporto.

Contraente

La persona fisica o giuridica – anche diversa dall'Assicurato – che stipula il contratto.

Denuncia

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.

Disdetta

Atto con cui il Contraente e/o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Doloso

Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.

Franchigia

La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e del Contraente per ogni sinistro.

Impresa

Generali Italia S.p.A.

Incendio

La combustione del natante o di sue parti con sviluppo di fiamma. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Massimali

L'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Mese

Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Polizza

Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

Premio

La somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione da quest'ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell'Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Unità da diporto (unità)

Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Varo

Messa in acqua dell'unità da diporto (vedasi le considerazioni espresse per la definizione di "Alaggio") che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).

Vizio occulto

Vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza che compromette l'attitudine dell'unità da diporto assicurata alla navigazione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Generali Italia S.p.A – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchessa, 14 - Italia;
- c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
- d) è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposizione anche degli Assicurati.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 1.856.772.958 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 618.628.450 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.238.144.508 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Esclusioni e limitazioni

L'Impresa assicura per la responsabilità civile verso terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi indicati in polizza sub A), B) e C) con riguardo all'unità da diporto indicata nella polizza stessa e per i quali è stipulata l'assicurazione. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 1 della Sezione E del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

AVVERTENZA

Sono previsti casi di esclusioni e limitazioni per i quali la garanzia non è operante. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 2 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni ed agli artt. 1, 3, 4 e 5 della Sezione E – Assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

AVVERTENZA

*L'Impresa in caso di sinistro corrisponde all'Assicurato l'ammontare di danno determinato a termini di polizza, deducendo lo **scoperto** del 10% con il minimo indicato in polizza, restando lo scoperto con il minimo indicato in polizza a carico dell'Assicurato stesso, così come previsto dagli artt. 1 e 3 della Sezione E – Assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.*

Per **scoperto** si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Esempio

In presenza di garanzia per danni materiali e diretti all'unità da diporto che preveda uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00, l'Impresa, a fronte di un danno indennizzabile a termini di polizza pari ad euro 1.000,00, corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari ad euro 500,00; se l'ammontare del danno è invece pari ad euro 400,00 e quindi inferiore al minimo di scoperto indicato in polizza, l'Impresa non corrisponde all'Assicurato alcun indennizzo.

5. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

AVVERTENZA

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

6. Premi

Il pagamento del premio o della rata di premio deve essere effettuato presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, con le modalità indicate nell'art. 3 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

- assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Generali Italia S.p.A.;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario Generali Italia S.p.A.;
- denaro contante, nel limite dell'importo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per annualità assicurativa.

AVVERTENZA

Rivolgendosi all'Agenzia di competenza è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa. L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

AVVERTENZA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'Impresa che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Rinnovo del contratto e diritto di recesso in caso di sinistro

Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno, prevede il tacito rinnovo a scadenza.

AVVERTENZA

Il contratto prevede per l'Impresa la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.

AVVERTENZA

Per esercitare la disdetta alla scadenza indicata in contratto il Contraente o l'Impresa devono inviare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di 60 giorni prima della scadenza stessa. In tale caso l'assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce la disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 11 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

AVVERTENZA

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente ed Impresa possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 10 della Sezione E – Assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per la liquidazione del risarcimento – Gestione delle vertenze

AVVERTENZA

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt. 8 e 9 della Sezione E - Assicurazione per danni all'unità da diporto del mod. 41501T23 GENmar ed. 10/2012.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A. – Funzione Customer Service, via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto – TV - fax n. 800961987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce “contact us”.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

In relazione al presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari - Via Castelfidardo 43/45, 00198 Roma - fax 06.44494313 - e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Philippe Donnet





C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Nota Informativa GENmar

Pagina 4 di 4

Edizione 01.07.2013